

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: I: POSTA CERTIFICATA: ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI EX ARTT. 22 E SS L. 241/90 E art.5 del d.lgs. 33/2013 NONCHE' EX ART. 15 TFUE (ex articolo 255 del TCE) E ISTANZA DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA ED INVITO ALLA PARTECIPAZIONE PUBBLICA NELLE PROCEDURE DI RILEVANZA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI COMUNI.

Mittente: "Per conto di: segreteria@comunevibovalentia.postecert.it" <posta-certificata@postecert.it>

Data: 08 feb 2016 11:21:34

A: protocollocomunevibo@pec.it

CC:

Luca Laboni

12/2/16
Luca

Messaggio di posta certificata

Il giorno 08/02/2016 alle ore 11:21:34 (+0100) il messaggio

"I: POSTA CERTIFICATA: ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI EX ARTT. 22 E SS L. 241/90 E art.5 del d.lgs. 33/2013 NONCHE' EX ART. 15 TFUE (ex articolo 255 del TCE) E ISTANZA DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA ED INVITO ALLA PARTECIPAZIONE PUBBLICA NELLE PROCEDURE DI RILEVANZA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI COMUNI." è stato inviato da "segreteria@comunevibovalentia.postecert.it"


indirizzato a:

protocollocomunevibo@pec.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: B0F45143.0023397A.C0669614.CCFB6D8B.posta-certificata@postecert.it

Allegati: postacert.eml, daticert.xml, smime.p7s




→ Giuseppe
prof. Lett 3
Dir. Lett 5

*Kg al Tribunale
Per la Corte
n. 17 2. 016
d*

Prot. N. 314 Gels

12 FEB. 2016

Trasmessa il 22/2/2016



Oggetto: POSTA CERTIFICATA: ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI EX ARTT. 22 E SS L. 241/90 E art.5 del d.lgs. 33/2013 NONCHE' EX ART. 15 TFUE (ex articolo 255 del TCE) E ISTANZA DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA ED INVITO ALLA PARTECIPAZIONE PUBBLICA NELLE PROCEDURE DI RILEVANZA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI COMUNI.

Mittente: "Per conto di: avv.claudiocricenti@cgn.legalmail.it" <posta-certificata@legalmail.it>

Data: 05 feb 2016 17:34:51

A: settore3_comune_vv@legalmail.it, filipponesci@comune.vibovalentia.vv.it, adrianateti@comune.vibovalentia.vv.it, settore5_comune_vv@legalmail.it, Antonioloschiavo@gmail.com, segreteria@comunevibovalentia.postecert.it, segreteriasindaco@comunevibovalentia.postecert.it

CC:

Messaggio di posta certificata

Il giorno 05/02/2016 alle ore 17:34:51 (+0100) il messaggio "ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI EX ARTT. 22 E SS L. 241/90 E art.5 del d.lgs. 33/2013 NONCHE' EX ART. 15 TFUE (ex articolo 255 del TCE) E ISTANZA DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA ED INVITO ALLA PARTECIPAZIONE PUBBLICA NELLE PROCEDURE DI RILEVANZA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI COMUNI." è stato inviato da "avv.claudiocricenti@cgn.legalmail.it" indirizzato a:

settore3_comune_vv@legalmail.it
settore5_comune_vv@legalmail.it
segreteriasindaco@comunevibovalentia.postecert.it
segreteria@comunevibovalentia.postecert.it
filipponesci@comune.vibovalentia.vv.it
adrianateti@comune.vibovalentia.vv.it
antonioloschiavo@gmail.com

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 6E44161B.00296386.B2494164.88784FC2.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 05/02/2016 at 17:34:51 (+0100) the message "ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI EX ARTT. 22 E SS L. 241/90 E art.5 del d.lgs. 33/2013 NONCHE' EX ART. 15 TFUE (ex articolo 255 del TCE) E ISTANZA DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA ED INVITO ALLA PARTECIPAZIONE PUBBLICA NELLE PROCEDURE DI RILEVANZA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI COMUNI." was sent by "avv.claudiocricenti@cgn.legalmail.it" and addressed to:

settore3_comune_vv@legalmail.it
settore5_comune_vv@legalmail.it
segreteriasindaco@comunevibovalentia.postecert.it
segreteria@comunevibovalentia.postecert.it
filipponesci@comune.vibovalentia.vv.it
adrianateti@comune.vibovalentia.vv.it
antonioloschiavo@gmail.com

The original message is attached.

Message ID: 6E44161B.00296386.B2494164.88784FC2.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

Allegati: postacert.eml, daticert.xml, smime.p7s

Oggetto: ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI EX ARTT. 22 E SS L. 241/90 E art.5 del d.lgs. 33/2013 NONCHE' EX ART. 15 TFUE (ex articolo 255 del TCE) E ISTANZA DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA ED INVITO ALLA PARTECIPAZIONE PUBBLICA NELLE PROCEDURE DI RILEVANZA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI COMUNI.

Mittente: "AVV.CLAUDIOCRICENTI@CGN.LEGALM" <avv.claudiocricenti@cgn.legalmail.it>

Data: 05 feb 2016 17:34:49

A: settore3_comune_vv@legalmail.it, filipponesci@comune.vibovalentia.vv.it, adrianateti@comune.vibovalentia.vv.it, settore5_comune_vv@legalmail.it, Antonioloschiavo@gmail.com, segreteria@comunevibovalentia.postecert.it, segreteriasindaco@comunevibovalentia.postecert.it

CC:

Spett.le
Ufficio Settore 3 Comune di Vibo Valentia
Governo del territorio - Urbanistica
alla c.a. del Dirigente Dott. Filippo Nesci
settore3_comune_vv@legalmail.it

V

Spett.le
Settori 2 e 6 - Polizia Municipale e Settore 6 ? Sviluppo Locale Valorizzazione del Patrimonio
alla c.a. del Dirigente Dott. Filippo Nesci
e-mail filipponesci@comune.vibovalentia.vv.it

Spett.le
Settore 5 Comune di Vibo Valentia
alla c.a. del Dirigente: dott.ssa Adriana teti
adrianateti@comune.vibovalentia.vv.it
alla c.a. della P.O. Ing. Callisti
settore5_comune_vv@legalmail.it

V

Al Consiglio Comunale di Vibo Valentia
al Consigliere di Opposizione Egr. dott. Antonio Lo Schiavo
Antonioloschiavo@gmail.com

Spett.le
Sindaco p.t. del Comune di Vibo Valentia
segreteria@comunevibovalentia.postecert.it
segreteriasindaco@comunevibovalentia.postecert.it

OGGETTO: ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI EX ARTT. 22 E SS L. 241/90 E art.5 del d.lgs. 33/2013 NONCHE' EX ART. 15 TFUE (ex articolo 255 del TCE) E ISTANZA DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA ED INVITO ALLA PARTECIPAZIONE PUBBLICA NELLE PROCEDURE DI RILEVANZA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI COMUNI.

Con la presente il CODACONS di VIBO VALENTIA per il tramite del referente provinciale, Avv. Claudio Cricenti e dell'Avv. Vincenzo Fogliaro e l'ADOC DI VIBO VALENTIA per il tramite dell'Avv. Paolo Fuduli, intendono significare quanto segue.

- il CODACONS è un'Associazione senza fini di lucro e per Statuto persegue la tutela con ogni mezzo legittimo, ed in particolare con il ricorso allo strumento giudiziario, dei diritti e degli interessi di consumatori ed utenti, nei confronti dei soggetti pubblici e privati produttori e/o erogatori di beni e servizi? L'Associazione, inoltre, tutela i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, nei confronti di qualsiasi soggetto, promovendo azioni giudiziarie o intervenendo in giudizi civili e penali, attraverso la costituzione di parte civile per il risarcimento del danno derivante dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità perseguite dall'Associazione, ivi compreso il danno ambientale? (art. 2 Statuto CODACONS).
- Il CODACONS è Associazione italiana di consumatori iscritta nell'elenco delle Associazioni dei consumatori e

degli utenti rappresentative a livello nazionale ex art. 137 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ? Codice del consumo.

- L'Associazione Tutela il diritto alla trasparenza, alla corretta gestione e al buon andamento delle pubbliche amministrazioni.

- Si impegna nel contrasto agli abusi, alla corruzione e ad i principali reati contro la P.A e gli utenti e consumatori;

- Promuove azioni giudiziarie civili, amministrative e penali, queste ultime mediante la presentazione di esposti, denunce e querele all'autorità giudiziaria nei confronti di qualunque soggetto responsabile per reati in generale ivi compresi quelli ambientali, contro la P.A. e che possano anche ledere i diritti e gli interessi degli utenti, dei consumatori, dei risparmiatori e dei contribuenti.

- L'associazione in parola, quindi, ai sensi del successivo art. 139, risulta legittimata "ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti" nell'ambito delle materie disciplinate dal Codice del consumo.

- L'art. 2 del DLgs. n. 206/2005 indica espressamente come diritti fondamentali riconosciuti ai consumatori ed agli utenti, quello: ?a) alla tutela della salute; b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi; c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità; c-bis) all'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà; d) all'educazione al consumo; e) alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali; f) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti; g) all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.?

- La stessa Associazione è legittimata ad agire in base alla speciale procedura di cui all'art. 140 DLgs. n. 206/2005 per la ?tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al giudice competente: a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti; b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate; c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate?.

- Il CODACONS è associazione ambientalista di volontariato riconosciuta ai sensi della legge 349/1986, del DLgs. n.460/97, nonché ai sensi del d. lgs. 152/06.

- Il CODACONS è, altresì, Associazione con riconosciute finalità di Ente ? para ? pubblicitario , così come riconosciuto da ultimo dal Consiglio di Stato (si v. Cons. di Stato Ad. Plen. N. 1 del 2007).

- Al CODACONS è affidata la tutela degli ?interessi collettivi dei consumatori?, e il compito di agire a tutela ?dell?interesse generale e comune ad un?intera categoria di utenti o consumatori?. (CORTE DI CASSAZIONE, N. 17351/2011)

- Il CODACONS in virtù dei propri fini statuari e delle attività svolte a difesa dell'ambiente è associazione di protezione ambientale riconosciuta, con D.M. n.109/SCOC/95 del 17.10.95, ai sensi della legge 8 luglio 1986 n. 349 istitutiva del Ministero dell'ambiente, nonché ai sensi del d. lgs. 152/06

- Che la tutela ambientale e sanitaria riconosciuta al CODACONS è infatti obiettivo essenziale dell'Associazione la quale si è formalmente impegnata a perseguire tale finalità attraverso il controllo e la tutela di un equilibrato rapporto tra l'uso individuale delle risorse dell'ambiente ed un razionale sviluppo della società improntato sempre al rispetto e alla tutela della dignità della persona umana ed alla salvaguardia dell'interesse fondamentale della salute e della sicurezza attuale e futura delle singole persone attraverso l'applicazione del principio di prevenzione, e attraverso la vigilanza sulla corretta gestione del territorio da parte della Pubblica Amministrazione ed in particolare dell'art. 32 della Costituzione.

- In quanto Associazioni di promozione sociale, al CODACONS, ex art. 26 della Legge 383 del 7 dicembre del 2000 ?e' riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241? ;

- alla luce del dettato normativo di cui all'art. 23 della Legge 241/1990 ?il diritto di accesso di cui all'art. 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. (??)?

- la Legge 241/1990 si riferisce all'attività amministrativa, indipendentemente dal regime giuridico dell'ente in quanto finalizzata alla cura concreta degli interessi della collettività, come emerge, peraltro, dall'art. 22 che preordina il diritto di accesso al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa (1° comma) e si riferisce, per la definizione di documento amministrativo all'utilizzo ai fini dell'attività amministrativa (2° comma) e dell'art. 23 secondo cui il diritto di accesso si esercita nei confronti dello Stato, comprese le aziende autonome, gli enti pubblici e i concessionari di pubblici servizi cioè anche di privati.

- L'art. 22 di detta legge, al comma 2 dispone che ?L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.? mentre al comma 1, individua espressamente quali ?interessati? ? tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi?, quale è l'Associazione di cui in epigrafe.

- L'art. 2 del DPR 184/2006 dispone che il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto

l'accesso.

-Con la sentenza del T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter Sent., 24 maggio 2007, n. 4807 e Consiglio di Stato n.6546/2007 in riferimento alla ormai nota vicenda ?Accesso Rai - Meocci? si è affermata mutatis mutandis la legittimazione all'accesso ogni qual volta tale diritto sia istituzionalmente finalizzato a conoscere atti o dati utili al CODACONS di esercitare le proprie funzioni per la tutela collettiva dell'interesse comune, in quanto, la <?rilevante? finalità di pubblico interesse, propria dell'accesso, di garantire la ?trasparenza? dell'attività amministrativa, finalità che, - poiché nel caso di azione per l'accesso promossa da un'Associazione di tutela degli utenti e consumatori, si connette a diritti ?fondamentali? dei consumatori quali quello ad una ?adeguata informazione? (art. 2 comma 2, lett. c), D.lgs. n. 206/2005) nonché all'erogazione di servizi pubblici secondo standards di qualità e di efficienza (art. 2, comma 2, lett. g) ? assume perciò un connotato specifico non solo riferibile alle ragioni giustificanti l'istituzione stessa del diritto di accesso, ma anche alle ragioni giustificanti il concreto interesse all'accesso vantato dalle Associazioni dei consumatori e utenti, in connessione ai diritti ?fondamentali? di questi ultimi.....il diritto a ?conoscere? adeguatamente facente capo all'istante quale ente esponenziale degli utenti, trova comunque una concreta delineazione in connessione alla clausola sopraddetta del diritto ?all'erogazione dei servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza?, posto che tale ultimo parametro..., include senz'altro la connessione tra minimizzazione dei costi e massimizzazione dei risultati, in rapporto all'impiego delle risorse disponibili...>

- Al CODACONS è affidata la tutela degli ?interessi collettivi dei consumatori?, e il compito di agire a tutela ?dell'interesse generale e comune ad un'intera categoria di utenti o consumatori?. (CORTE DI CASSAZIONE, N. 17351/2011).

- Secondo la sentenza della Corte di Cassazione scopo delle Associazioni dei consumatori non è quello ?di sostituirsi alle iniziative dei singoli, ma di spianare ad esse la strada, tramite il superamento degli ostacoli di ogni genere di cui tale strada potrebbe essere disseminata, ove ad agire fosse il singolo: non ultimo quello insito nelle remore del cittadino isolato ad affrontare costose controversie per somme relativamente modeste, nei confronti di avversari agguerriti?.

- La natura collettiva degli interessi per la cui tutela possono agire le associazioni quali il Codacons, consente infatti di affermare, allorché si avanzano, nei confronti della P.A o di concessionari di servizi pubblici, o di soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario istanze di accesso ad ampio raggio, che l'interesse per il quale si intende agire è l'interesse dell'intera categoria di volta in volta incisa da una data condotta lesiva, cioè l'interesse collettivo della categoria. E' evidente pertanto come l'azione del CODACONS si configuri come una sorta di contrappeso allo strapotere delle grandi imprese e dei concessionari di servizi pubblici, nonché di soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario rispetto al singolo consumatore e/o utente. Ad opporsi ora a tali imprese e concessionari non sarà più il singolo consumatore, ma l'associazione, in nome della tutela degli interessi collettivi, che reagendo avverso una data condotta dell'impresa, ovvero del concessionario del servizio pubblico, porrà le basi per la tutela di quei consumatori che si trovano nella medesima condizione, per aver subito una medesima condotta lesiva.

-Tale ruolo delle Associazioni dei consumatori si iscrive, come è chiaro, nel più ampio quadro della promozione della concorrenza e quindi dell'efficienza dei mercati, posti a base dell'ordinamento economico comunitario.

*

Con riferimento all'ADOC sussistono tutti i requisiti di legge e di giurisprudenza per essere legittimati a proporre le qui avanzate istanze. Ed infatti:

a) L'ente ha per scopo ideale esplicito e specifico la tutela del bene giuridico in contestazione, essendo i beni culturali, l'ambiente e il diritto degli utenti interessi protetti e tutelati nello Statuto dell'associazione. Parimenti, anche la tutela del bene ?servizi essenziali?, costituiscono precipua finalità da tutelare anche mediante l'odierna azione.

L'ADOC, in base al proprio Statuto ha tra i propri compiti associativi, evidentemente perseguiti, anche attraverso la collaborazione con le Autorità amministrative, quello di tutelare, se necessario innanzi all'Autorità Giudiziaria, l'ambiente e la salute dei cittadini e segnatamente degli utenti, categoria, quest'ultima, nella quale possono certamente essere ricompresi i soggetti ? utenti delle Piazze di Vibo Valentia.

L'ADOC infatti svolge ed ha svolto le proprie attività di informazione, denuncia, sollecito, partecipazione e tutela effettiva con carattere di continuità sia a livello nazionale che nel precipuo contesto locale.

Le menzionate finalità indicate nello Statuto assurgono, quindi, a vera e propria condizione di esistenza del vincolo associativo.

b) L'ADOC per come sopra evidenziato, partecipando ad numerosi momenti di partecipazione pubblica, ha in concreto, rivolto e finalizzato la propria attività alla tutela del bene giuridico dei beni comuni.

Per ADOC, quindi risulta pacifico e assoluto che abbia fatto- anche nel percorso condiviso con il CODACONS - rispettivamente, della salvaguardia dell'incolumità pubblica, con specifico riferimento alle condizioni dell'ambiente e alla salute dei cittadini, una finalità concreta e specifica della esistenza stessa dell'associazione. Di guisa che, l'azione esercitata in questa sede non assurge a tutela di un mero interesse diffuso a promuovere l'applicazione di leggi e provvedimenti, ma ad un diritto alla personalità dell'ente.

In altre parole, alla luce del concreto contributo dato dalle associazioni istanti alla precipua problematica della

partecipazione pubblica alle scelte inerenti ai beni collettivi ?l'interesse non rimane una categoria astratta, ma si concretizza in una realtà storica di cui il sodalizio ha fatto il proprio scopo, essa cessa di essere comune alla generalità dei consociati?. In questo caso le associazioni sono centri di tutela e di imputazione dell'interesse collettivo connesso alla salvaguardia dei beni collettivi e dei servizi essenziali connessi (viabilità, tutela delle piazze, protezione dell'incolumità fisica, e tutela degli utenti ecc...) che, in tale modo, cessa di essere diffuso e diviene soggettivizzato e personificato? (Cass., sez. III pen., 11.02.2010, n. 14828; Cass., sez. III pen., 07.04.2006, n. 33887; Cass., sez III pen., 21.10.2004, n. 46746).

Nello specifico:

l'ADOC che agisce insieme al CODACONS persegue dunque anche le specifiche finalità statutarie di quest'ultima ? essa ha carattere volontario, non ha scopo di lucro ed ha quale sua finalità ?garantire i diritti e tutela una migliore qualità della vita?.

E nello specifico: ?L'Associazione ha come scopo esclusivo statutario la tutela dei consumatori e degli utenti attraverso un'azione che garantisca i diritti e una migliore qualità della vita.?

In particolare l'Associazione intende perseguire, tra gli altri, i seguenti scopi ed obiettivi:

- a) ?coagulare i reali interessi dei consumatori e degli utenti in modo da porsi come valido interlocutore in un'azione di stimolo verso le istituzioni nazionali ed internazionali e di tutte quelle forze economiche, sociali, politiche e finanziarie che operano nel settore del consumo e dei servizi?;
- b) ?tutelare e difendere l'interesse individuale e collettivo ad una informazione trasparente, corretta ed obiettiva e ad una certificazione in ordine alla qualità e sicurezza dei prodotti, beni e servizi?;
- c) intraprendere azioni di protezione e conservazione dell'ambiente, di azioni volte a favorire uno sviluppo sostenibile ed etico, l'utilizzo e l'incremento di prodotti eco-compatibili e a risparmio energetico, il razionale sfruttamento del territorio e delle risorse naturali e vigilare sugli effetti dello sviluppo tecnologico nei processi produttivi e sull'impatto ambientale;
- d) perseguire attività finalizzate alla tutela della salute delle persone e alla riduzione o eliminazione di fattori nocivi per la salute, promuovere ogni azione volta a tutelare ed a certificare la salubrità dell'habitat, anche in rapporto al benessere psico-fisico individuale e collettivo e vigilare sulla gestione dei servizi socio-sanitari pubblici e privati/convenzionati e dei servizi farmaceutici;
- e) tutelare i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori, risparmiatori, piccoli azionisti ed utenti, nei confronti di qualsiasi soggetto, favorendo procedimenti di conciliazione paritetica secondo i protocolli sottoscritti, e/o azioni giudiziarie o intervenendo in giudizi civili e penali, attraverso la costituzione di parte civile, per il risarcimento del danno derivante dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall'Associazione e in generale agendo per la difesa dei diritti riconosciuti dalla legge 281/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Associazione condivide inoltre con il CODACONS la medesima natura, funzione e finalità ed a suffragio di entrambe possono quindi essere richiamati tutti i riconoscimenti e provvedimenti favorevoli emessi a favore del Codacons.

PREMESSO CHE

La cronaca in questi giorni sta registrando numerosi commenti, malumori, e lamentele circa il mutamento di destinazione della principale e storica Piazza di Vibo Valentia, Piazza Municipio.

Nello specifico, recentemente, a seguito di lavori di apposizione della segnaletica orizzontale, la piazza che, per anni, è stata destinata al passeggio, ovvero ad area pedonale con apertura al traffico nelle sole ore di apertura e chiusura delle scuole, oggi, si caratterizza dall'essere una strada con adiacenti parcheggi.

A titolo esemplificativo, si riporta il contenuto di un articolo pubblicato da Zoom24 ?Vibo, piazza Municipio: sogni il ?salotto? ma trovi un ?parcheggio ? in cui tra l'altro, si evidenzia come ?la scelta di piazza Municipio trasformata in parcheggio avviene poi in una città dove anche altre piazze sono state trasformate in improponibili aree di sosta: da piazza Diaz a piazza San Leoluca per finire a largo Conservatorio nei pressi della Chiesa di San Giuseppe?.

Al di là di quella che è la cronaca, costituisce un dato empirico inconfutabile quello relativo alle recenti modifiche delle destinazioni delle principali piazze di Vibo Valentia.

Se, ad esempio, con riferimento a Piazza San Leoluca, le scriventi associazioni - seppur intervenute (certamente non per demerito delle scriventi) in una fase progettuale (rectius concorsuale) in cui era ormai impossibile qualsivoglia forma di reale partecipazione ? hanno da subito contestato come un bando che prevedeva di restituire la Piazza alla Città si sia trasformato in un concorso per il solo rifacimento della pavimentazione piazza e delle strade, con riferimento a Piazza Municipio, non è dato (ovvero non è di agevole acquisizione) comprendere l'iter che ha determinato tale modifica.

In particolare, molti cittadini, associazioni e utenti lamentano come tale scelta non solo abbia avuto l'effetto di sottrarre alla città un luogo destinato al passeggio (seppur con la previsione di una apertura al traffico nelle ore di apertura e chiusura delle scuole) ma sia tale da ingenerare problemi ulteriori, ad esempio quelli connessi alla sicurezza dei bambini che attraversano una strada che salvo diversa regolamentazione potrebbe essere caratterizzata dagli ordinari limiti di velocità.

Tutto ciò premesso, le scriventi associazioni - nel loro ruolo sopra chiarito, ed in qualità di associazioni attive a

livello locale e già più volte coinvolte dalle istituzioni, nonché dal Comune di Vibo Valentia, in tematiche di interesse collettivo - intendono avanzare all'Amministrazione Comunale, e pertanto ci si rivolge a tutti i Soggetti in intestazione, la seguente richiesta di Accesso agli atti, con contestuale istanza in autotutela per rivedere, con forme di reale partecipazione, la scelta in ordine alle Pizze di Vibo Valentia.

Si fa presente, a tal fine, che la destinazione urbanistica di un'area e le sue eventuali modifiche (piazza, parcheggio, strada ...) sono di competenza del Consiglio comunale, per l'impatto che una tale decisione può avere sulla vita cittadina, non potendosi, di certo, ricondurre ad un mero problema di viabilità.

L'esigenza di aprire un'ampia e qualificata discussione sulla destinazione di Piazza Municipio, ma il medesimo discorso riguarda e avrebbe dovuto riguardare le altre piazze, risponde ad una duplice necessità: promuovere la discussione e la definizione di una proposta su uno spazio pubblico per mettere a confronto posizioni, idee, progetti, e quella di affrontare non in maniera occasionale e estemporanea la soluzione di questioni complesse.

Non solo, le problematiche legate alla viabilità, parcheggi, e presenza delle scuole devono necessariamente trovare un momento di approfondimento, laddove con riferimento a Piazza Municipio, ad oggi si riscontrano molteplici problematiche. E segnatamente:

a) dalla segnaletica orizzontale la zona sembra essere destinata al traffico che, secondo regole generali è regolato dal limite di velocità di 50 Km/h, con la conseguenza che, in assenza di un segnale derogatorio, in quella zona, seppur non più destinata a passeggio (area pedonale) si potrebbero verificare pericoli per l'incolumità degli studenti;

b) stante il collocamento di piazza Municipio, l'area destinata a parcheggio verrebbe occupata in via preferenziale da dipendenti del Comune, professori, dirigenti, operatori, ed in generale, dai dipendenti delle scuole adiacenti alla piazza (ben tre scuole) nonché da tutti i titolari e dipendenti dei molteplici esercizi commerciali posti in quella zona. Tale circostanza potrebbe avere l'effetto di determinare un vero e proprio affollamento caotico nelle aree di punta, specie all'orario di uscita degli alunni quando i genitori, non trovando parcheggio si troverebbero costretti a sostare in duplice fila, con ogni più evidente conseguenza in tema di viabilità;

c) un'area che per anni è stata destinata a passeggio e, qualificata quale area pedonale con apertura al traffico nelle ore di entrata e uscita delle scuole, oggi non solo priverebbe della città di un momento fondamentale di aggregazione e di partecipazione politica, stante la vicinanza al Comune, ma andrebbe ad ostacolare proprio la ratio stessa dell'originaria previsione quale isola pedonale aperta alle auto solo per favorire gli alunni delle scuole con l'aggravante di prevedere oltre a parcheggi anche una vera e propria strada.

RITENUTO CHE

- con l. 15/05, il comma 2 dell'art. 22 della L.241/90 ribadisce che l'accesso ai documenti amministrativi costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione ed assicurare l'imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali riconosciuti dall'ordinamento Italiano;

- l'accesso è uno strumento attraverso il quale si garantisce il perseguimento dei principi del buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, di cui all'art. 97 Cost. (Cfr, Consiglio di Stato, Sez. VI, 18.12.2009 n. 6545), tanto più, nel caso di specie dove vi è un interesse diretto e concreto di chi per anni ha sempre potuto indicare nelle principali Piazze di Vibo Valentia il luogo di incontro, passeggio e sviluppo sociale, oggi in virtù di provvedimenti non idoneamente pubblicizzati e di cui si chiede copia, vede sostituirsi una strada e/o dei parcheggi;

- peraltro, è jus receptum (cfr. ex multis Cons. Stato Sez. IV, 3 febbraio 1996, n. 98) che la categoria dell'"interesse giuridicamente rilevante", per la tutela del quale l'art. 22 l. 7 agosto 1990 n. 241 consente l'accesso ai documenti amministrativi, è più ampia rispetto all'interesse all'impugnazione, caratterizzato dalla attualità e concretezza dell'interesse medesimo. Pertanto, la legittimazione all'accesso è consentita a chiunque possa dimostrare che il provvedimento o gli atti endoprocedimentali hanno dispiegato o siano idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica. L'accesso documentale richiesto, lungi dal configurarsi atto ispettivo, costituisce un momento fondamentale ed irrinunciabile di partecipazione democratica nella gestione della cosa comune.

Giova a tal fine ricordare che il Tribunale di I grado UE sez. III, n. 233 del 22/03/2011 - Causa T-233/09 (Access Info Europe contro Consiglio dell'Unione europea) ha espressamente riconosciuto che "il diritto di accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni è collegato alla natura democratica di queste ultime e la circostanza che il medesimo regolamento (regolamento n. 1049/2001) è volto, come emerge dal quarto 'considerando' e dall'art. 1 del medesimo, a conferire al pubblico un diritto di accesso che sia il più ampio possibile, le eccezioni a tale diritto elencate all'art. 4 del regolamento devono essere interpretate e applicate in senso restrittivo (v. sentenza della Corte 18 dicembre 2007, causa C-64/05 P, Svezia/Commissione, Racc. pag. I-11389, punto 66).

Si richiama, poi, Tribunale I grado UE sez. IV 24 maggio 2011 n. 109 secondo il quale "La motivazione di una decisione che nega l'accesso ai documenti deve contenere, quanto meno per ciascuna categoria di documenti in questione, le ragioni specifiche.....La motivazione, inoltre, dev'essere adeguata alla natura dell'atto e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'Istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e da permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo".

Con precipuo riferimento alla posizione del CODACONS si sottolinea come il T.A.R. Roma (Lazio) sez. II, N. 3611 DEL 02/04/2014 il diritto di accesso vale sì a tutelare interessi individuali di ampiezza tale da riscontrare solo il limite della giuridicità ma, al contempo, è collegato ad una riforma di fondo dell'Amministrazione, ispirata a principi di democrazia partecipativa, della pubblicità e della trasparenza dell'azione amministrativa, la quale costituisce principio generale inserito a livello comunitario nel più generale diritto all'informazione dei cittadini rispetto all'organizzazione e all'attività soggettivamente amministrativa, quale strumento di prevenzione e contrasto sociale ad abusi ed illegalità. In questo contesto, la nozione di interesse giuridicamente rilevante si configura come il complesso di situazioni soggettive che, più che fornire utilità finali, risultano caratterizzate per il fatto di offrire al titolare dell'interesse poteri di natura procedimentale, volti in senso strumentale alla tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti, che vengano a collidere o comunque ad intersecarsi con l'esercizio di pubbliche funzioni e che travalicano la dimensione della tutela processuale di diritti soggettivi o interessi legittimi, la cui azionabilità diretta prescinde dal preventivo esercizio del diritto di accesso, così come l'esercizio del secondo prescinde dalla prima.

- Il Consiglio di Stato (CDS N. 5560 del 7.12.2015 e Consiglio di Stato, sez. III, 23 giugno 2014, n. 3164), poi, in tema di legittimazione del Codacons in ordine alle cd "strisce blu" ha anche chiarito che "l'Ente esponenziale, oltre che di posizioni giuridiche appartenenti anche a singoli componenti della collettività rappresentata, è titolare di posizioni giuridiche in via esclusiva, cioè di interessi collettivi, riguardo ai quali gode di una posizione giuridica soggettiva riguardo alla quale è titolare di legittimazione ad agire anche se l'atto amministrativo che è in contrasto con essa posizione risulti produttivo di effetti favorevoli per una parte degli appartenenti alla categoria...." specificandosi che aspetti riconducibili alla "generale disciplina del traffico", incidono anche "sulla tutela dell'ambiente" e del patrimonio cittadino, rientrando nell' "ambito di legittimazione conferito al Codacons dal d. lgs. n. 206 del 2005 e dagli artt. 13 e 18 della l. n. 349 del 1986."

- NON SOLO: se la trasparenza è intesa, infatti, come accessibilità totale ed immediata delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, l'odierna istanza è proprio in linea con tale assunto.

Orbene, l'Art. 23 c.1 e 2 e l'art. 25, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 prevedono, evidentemente, l'obbligo di trasparenza in tema di atti dirigenziali (come espressa indicazione delle spese) e di controlli, per cui nella denegata e non auspicata ipotesi in cui a monte del mutamento di destinazione vi sia un atto dirigenziale e non una delibera Consiliare, vige ancor di più l'obbligo di trasparenza.

A tal fine, per poter meglio esercitare i diritti connessi ai fini statutari delle scriventi associazioni e per assolvere ai doveri di trasparenza e partecipazione che competono alle PPAA con la presente si formula ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI EX ARTT. 22 E SS. L. 241/90, NONCHE' EX ART.5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 14/3/2013, n. 33, NONCHE' EX ART. 15 TFUE (ex articolo 255 del TCE)

- al fine di conoscere, visionare ed estrarre copia degli atti, provvedimenti, delibere, determinazione ed ogni altro provvedimento amministrativo con il quale è stato deciso il cambio d'uso della piazza Municipio, nonché delle piazze San Leoluca, Piazza Diaz e Largo Conservatorio;

- al fine di conoscere, visionare ed estrarre copia degli atti, provvedimenti, delibere, determinazione ed ogni altro provvedimento amministrativo inerente le gli atti di indirizzo politico e amministrativo in ordine alla Pianificazione urbanistica Comunale;

- al fine di conoscere, visionare ed estrarre copia del Piano Urbanistico Comunale;

al fine di conoscere, visionare ed estrarre copia degli atti, provvedimenti, delibere, determinazione ed ogni altro provvedimento amministrativo con il quale (se è stato fatto) si è avviata e conclusa una istruttoria finalizzata a contemperare tutti gli interessi giuridici e collettivi in gioco, disponendosi una sorta di preferenza per la mutazione della destinazione originaria di importanti Piazze del Vibonese, e i provvedimenti dai quali si evince l'interesse che è stato ritenuto meritevole di protezione e prevalenza (se ad esempio assicurare i parcheggi alla categoria dei dipendenti degli esercenti commerciali, piuttosto che delle scuole o del comune, ovvero alla possibilità di assicurare parcheggi ai genitori degli alunni)


E, PERTANTO, SI CHIEDE

che venga accolta la qui spiegata istanza di accesso e che, quindi sia consentita, entro e non oltre giorni 30 dal ricevimento della presente, la presa visione ed estrazione di copia, nonché ? in via prioritaria - la pubblicazione dei documenti sopra indicati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 del Decreto legislativo 14.03.2013 n° 33, e che quindi, senza che possa essere posta limitazione alcuna, l'Amministrazione, entro trenta giorni, dovrà procedere alla pubblicazione nel sito ? ovvero creando un apposito link ispezionabile dall'istante - dei documenti, delle informazioni e/o dei dati richiesti, dando comunicazione agli scriventi/richiedenti dell'avvenuta pubblicazione e indicandone il relativo collegamento ipertestuale.

Solo qualora i documenti, l'informazioni o i dati richiesti risultassero già pubblicati, nel rispetto della normativa vigente, l'Amministrazione dovrà indicare agli odierni istanti il relativo collegamento ipertestuale.

E CONTESTUALMENTE SI SOLLECITA LA SPETT.LE AMMINISTRAZIONE

a rivedere le proprie determinazioni, annullando in autotutela gli atti fino ad oggi emessi ed avviando una istruttoria partecipata e condivisa affinché si possa giungere ad una Proposta Consiliare frutto di una discussione partecipata ed estesa alla cittadinanza, al fine di acquisire tutti i pareri, le osservazioni e ogni altro



utile elemento per poter al meglio pianificare la destinazioni delle Piazze di Vibo Valentia ed al contempo risolvere il problema viabilità e parcheggi.

si porgono cordiali saluti e si offrono in comunicazione i seguenti recapiti:

Ufficio Legale: Via XXV Aprile, 32 Vibo Valentia;

Fax: 0963/301214;

P.E.C.: avv.claudiocricenti@cgn.legalmail.it;

Vibo Valentia, li 04/02/2016

per il CODACONS

per ADOC

Avv. Claudio Cricenti

Avv. Vincenzo Fogliaro

Avv. Paolo Fuduli

Avv. Claudio Cricenti

STUDIO LEGALE F.C.

Avv. Claudio CRICENTI

già Cultore di legislazione dei Beni Culturali ed Ambientali (IUS 10) presso l'Università degli Studi di Pisa.

Avvocato e Ricercatore Staff Progetti presso Ufficio Legale Nazionale del CODACONS.

Referente CODACONS per la Provincia di Vibo Valentia.

Conciliatore Enel e Telecom - Protocollo Consumers'forum

Sede Studio Legale: Via XXV Aprile, 32 89900 Vibo Valentia. Tel e fax 0963-301214

Sede Ufficio Legale Nazionale CODACONS: Viale Mazzini, 73 - 00195 Roma tel. 06/3725809 - fax 06/3701709
- www.codacons.it.

Avv. Claudio Cricenti: P.IVA 03116730791; Cell. 331-7403635; E mail: claudio.cricenti@gmail.com; PEC:
avv.claudiocricenti@cgn.legalmail.it

Allegati: piazze Vibo.pdf



Spett.le
Ufficio Settore 3 Comune di Vibo Valentia
Governo del territorio - Urbanistica
alla c.a. del Dirigente Dott. Filippo Nesci
settore3_comune_vv@legalmail.it

Spett.le
Settori 2 e 6 - Polizia Municipale e Settore 6 - Sviluppo Locale Valorizzazione del Patrimonio
alla c.a. del Dirigente Dott. Filippo Nesci
e-mail filipponecsci@comune.vibovalentia.vv.it

Spett.le
Settore 5 Comune di Vibo Valentia
alla c.a. del Dirigente: dott.ssa Adriana Teti
adrianateti@comune.vibovalentia.vv.it
alla c.a. della P.O. Ing. Callisti
settore5_comune_vv@legalmail.it

Al Consiglio Comunale di Vibo Valentia
al Consigliere di Opposizione Egr. dott. Antonio Lo Schiavo
Antonioschiavo@gmail.com

Spett.le
Sindaco p.t. del Comune di Vibo Valentia
segreteria@comunevibovalentia.postecert.it
segreteria sindaco@comunevibovalentia.postecert.it

OGGETTO: ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI EX ARTT. 22 E SS L. 241/90 E art.5 del d.lgs. 33/2013 NONCHE' EX ART. 15 TFUE (ex articolo 255 del TCE) E ISTANZA DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA ED INVITO ALLA PARTECIPAZIONE PUBBLICA NELLE PROCEDURE DI RILEVANZA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI COMUNI.

Con la presente il CODACONS di VIBO VALENTIA per il tramite del referente provinciale, Avv. Claudio Cricenti e dell'Avv. Vincenzo Fogliaro e l'ADOC DI VIBO VALENTIA per il tramite dell'Avv. Paolo Fuduli, intendono significare quanto segue.

- il CODACONS è un'Associazione senza fini di lucro e per Statuto persegue la tutela "con ogni mezzo legittimo, ed in particolare con il ricorso allo strumento giudiziario, dei diritti e degli interessi di consumatori ed utenti, ..nei confronti dei soggetti pubblici e privati produttori e/o erogatori di beni e servizi..L'Associazione, inoltre, tutela i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, nei confronti di qualsiasi soggetto, promuovendo azioni giudiziarie o intervenendo in giudizi civili e penali, attraverso la costituzione di parte civile per il risarcimento del danno

derivante dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità perseguite dall'Associazione, ivi compreso il danno ambientale" (art. 2 Statuto CODACONS).

- Il CODACONS è Associazione italiana di consumatori iscritta nell'elenco delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale ex art. 137 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo.

- L'Associazione Tutela il diritto alla trasparenza, alla corretta gestione e al buon andamento delle pubbliche amministrazioni.

- Si impegna nel contrasto agli abusi, alla corruzione e ad i principali reati contro la P.A. e gli utenti e consumatori;

- Promuove azioni giudiziarie civili, amministrative e penali, queste ultime mediante la presentazione di esposti, denunce e querela all'autorità giudiziaria nei confronti di qualunque soggetto responsabile per reati in generale ivi compresi quelli ambientali, contro la P.A. e che possano anche ledere i diritti e gli interessi degli utenti, dei consumatori, dei risparmiatori e dei contribuenti.

- L'Associazione in parola, quindi, ai sensi del successivo art. 139, risulta legittimata "ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti" nell'ambito delle materie disciplinate dal Codice del consumo.

- L'art. 2 del D.Lgs. n. 206/2005 indica espressamente come diritti fondamentali riconosciuti ai consumatori ed agli utenti, quello: "a) alla tutela della salute; b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi; c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità; c-bis) all'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà; d) all'educazione al consumo; e) alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali; f) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti; g) all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza."

- La stessa Associazione è legittimata ad agire in base alla speciale procedura di cui all'art. 140 D.Lgs. n. 206/2005 per la "tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al giudice competente: a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti; b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate; c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate".

- Il CODACONS è associazione ambientalista di volontariato riconosciuta ai sensi della legge 349/1986, del D.Lgs. n. 460/97, nonché ai sensi del d. lgs. 152/06.

- Il CODACONS è, altresì, Associazione con riconosciute finalità di Ente - para - pubblicistico, così come riconosciuto da ultimo dal Consiglio di Stato (si v. Cons. di Stato Ad. Plen. N. 1 del 2007).

- Al CODACONS è affidata la tutela degli "interessi collettivi dei consumatori", e il compito di agire a tutela "dell'interesse generale e comune ad un'intera categoria di utenti o consumatori". (CORTE DI CASSAZIONE, N. 17351/2011)

- Il CODACONS in virtù dei propri fini statutari e delle attività svolte a difesa dell'ambiente è associazione di protezione ambientale riconosciuta, con D.M. n. 109/SCOC/95 del 17.10.95, ai sensi della legge 8 luglio 1986 n. 349 istitutiva del Ministero dell'ambiente, nonché ai sensi del d. lgs. 152/06

- Che la tutela ambientale e sanitaria riconosciuta al CODACONS è infatti obiettivo essenziale dell'Associazione la quale si è formalmente impegnata a perseguire tale finalità attraverso il controllo e la tutela di un equilibrato rapporto tra l'uso individuale delle risorse dell'ambiente ed un razionale sviluppo della società improntato sempre al rispetto e alla tutela della dignità della persona umana ed alla salvaguardia dell'interesse fondamentale della salute e della sicurezza attuale e futura delle singole persone attraverso l'applicazione del principio di prevenzione, e attraverso la vigilanza sulla corretta gestione del territorio da parte della Pubblica Amministrazione ed in particolare dell'art. 32 della Costituzione.

- In quanto Associazioni di promozione sociale, ai CODACONS, ex art. 26 della Legge 383 del 7 dicembre del 2000 "è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241".

- alla luce del dettato normativo di cui all'art. 23 della Legge 241/1990 "il diritto di accesso di cui all'art. 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. (...)"

- la Legge 241/1990 si riferisce all'attività amministrativa, indipendentemente dal regime giuridico dell'ente in quanto finalizzata alla cura concreta degli interessi della collettività, come emerge, peraltro, dall'art. 22 che precorre il diritto di accesso al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa (1° comma) e si riferisce, per la definizione di documento amministrativo all'utilizzo ai fini dell'attività amministrativa (2° comma) e dall'art. 23 secondo cui il diritto di accesso si esercita nei confronti dello Stato, comprese le aziende autonome, gli enti pubblici e i concessionari di pubblici servizi cioè anche di privati.

- l'art. 22 di detta legge, al comma 2 dispone che "L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza," mentre al comma 1, individua espressamente quali "interessati" "tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici e diffusi", quale è l'Associazione di cui in epigrafe.

- l'art. 2 del DPR 184/2006 dispone che il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.

2

- Con la sentenza del T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter Sent., 24 maggio 2007, n. 4807 e Consiglio di Stato n.6546/2007 in riferimento alla ormai nota vicenda "Accesso Rai - Meocci" si è affermata *mutatis mutandis* la legittimazione all'accesso ogni qual volta tale diritto sia istituzionalmente finalizzato a conoscere atti o dati utili al CODACONS di esercitare le proprie funzioni per la tutela collettiva dell'interesse comune, in quanto, la < "rilevante" finalità di pubblico interesse, propria dell'accesso, di garantire la "trasparenza" dell'attività amministrativa, finalità che, - poiché nel caso di azione per l'accesso promossa da un'Associazione di tutela degli utenti e consumatori, si connette a diritti "fondamentali" dei consumatori quali quello ad una "adeguata informazione" (art. 2 comma 2, lett. c), D.lgs. n. 206/2005) nonché all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza (art. 2, comma 2, lett. g) - assume perciò un connotato specifico non solo riferibile alle ragioni giustificanti l'istituzione stessa del diritto di accesso, ma anche alle ragioni giustificanti il concreto interesse all'accesso vantato dalle Associazioni dei consumatori e utenti, in connessione ai diritti "fondamentali" di questi ultimi... il diritto a "conoscere" adeguatamente facente capo all'istante quale ente esponenziale degli utenti, trova comunque una concreta delimitazione in connessione alla clausola sopraddetta del diritto "all'erogazione dei servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza", posto che tale ultimo parametro... include senz'altro la connessione tra minimizzazione dei costi e massimizzazione dei risultati, in rapporto all'impiego delle risorse disponibili... >

- Al CODACONS è affidata la tutela degli "interessi collettivi dei consumatori", e il compito di agire a tutela "dell'interesse generale e comune ad un'intera categoria di utenti o consumatori". (CORTE DI CASSAZIONE, N. 17351/2011).

- Secondo la sentenza della Corte di Cassazione scopo delle Associazioni dei consumatori non è quello "di sostituirsi alle iniziative dei singoli, ma di splanare ad esse la strada, tramite il superamento degli ostacoli di ogni genere di cui tale strada potrebbe essere disseminata, ove ad agire fosse il singolo: non ultimo quello insito nella remora del cittadino isolato ad affrontare costose controversie per somme relativamente modeste, nei confronti di avversari agguerriti".

- La natura collettiva degli interessi per la cui tutela possono agire le associazioni quali il Codacons, consente infatti di affermare, allorché si avanzano, nei confronti della P.A. o di concessionari di servizi pubblici, o di soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario istanza di accesso ad ampio raggio, che l'interesse per il quale si intende agire è l'interesse dell'intera categoria di volta in volta incisa da una data condotta lesiva, cioè l'interesse collettivo della categoria. E' evidente pertanto come l'azione del CODACONS si configuri come una sorta di contrappeso allo strapotere delle grandi imprese e dei concessionari di servizi pubblici, nonché di soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario rispetto al singolo consumatore o/ o utente. Ad opporsi ora a tali imprese e concessionari non sarà più il singolo consumatore, ma l'associazione, in nome della tutela degli interessi collettivi, che reagendo avverso una data condotta dell'impresa, ovvero del concessionario del servizio pubblico, porrà le basi per la tutela di quei consumatori che si trovano nella medesima condizione, per aver subito una medesima condotta lesiva.

- Tale ruolo delle Associazioni dei consumatori si iscrive, come è chiaro, nel più ampio quadro della promozione della concorrenza e quindi dell'efficienza dei mercati, posti a base dell'ordinamento economico comunitario.

Con riferimento all'ADOC sussistono tutti i requisiti di legge e di giurisprudenza per essere legittimati a proporre le qui avanzate istanze. Ed infatti:

a) L'ente ha per scopo ideale esplicito e specifico la tutela del bene giuridico in contestazione, essendo i beni culturali, l'ambiente e il diritto degli utenti interessi protetti e tutelati nello Statuto dell'associazione. Parimenti, anche la tutela del bene "servizi essenziali", costituiscono precipua finalità da tutelare anche mediante l'odierna azione.

L'ADOC, in base al proprio Statuto ha tra i propri compiti associativi, evidentemente perseguiti, anche attraverso la collaborazione con le Autorità amministrative, quello di tutelare, se necessario innanzi all'Autorità Giudiziarie, l'ambiente e la salute dei cittadini e segnatamente degli utenti, categoria, quest'ultima, nella quale possono certamente essere ricompresi i soggetti - utenti delle Piazze di Vibo Valentia.

L'ADOC infatti svolge ed ha svolto le proprie attività di informazione, denuncia, sollecito, partecipazione e tutela effettiva con carattere di continuità sia a livello nazionale che nel precipuo contesto locale.

Le menzionate finalità indicate nello Statuto assurgono, quindi, a vera e propria condizione di esistenza del vincolo associativo.

b) L'ADOC per come sopra evidenziato, partecipando ad numerosi momenti di partecipazione pubblica, ha in concreto, rivolto e finalizzato la propria attività alla tutela del bene giuridico dei beni comuni.

Per ADOC, quindi risulta pacifico e assoluto che abbia fatto - anche nel percorso condiviso con il CODACONS - rispettivamente, della salvaguardia dell'incolumità pubblica, con specifico riferimento alle condizioni dell'ambiente e alla salute dei cittadini, una finalità concreta e specifica della esistenza stessa dell'associazione.

Di guisa che, l'azione esercitata in questa sede non assurge a tutela di un mero interesse diffuso a promuovere l'applicazione di leggi e provvedimenti, ma ad un diritto alla personalità dell'ente.

In altre parole, alla luce del concreto contributo dato dalle associazioni istanti alla precipua problematica della partecipazione pubblica alle scelte inerenti ai beni collettivi "l'interesse non rimane una categoria astratta, ma si concretizza in una realtà storica di cui il sodalizio ha fatto il proprio scopo, essa cessa di essere comune alla generalità dei consociati". In questo caso le associazioni sono centri di tutela e di imputazione dell'interesse collettivo connesso alla salvaguardia dei beni collettivi e dei servizi essenziali connessi (viabilità, tutela delle piazze, protezione dell'incolumità fisica, e tutela degli utenti ecc...) che, in tale modo, cessa di essere diffuso e diviene soggettivizzato e

personificato" (Cass., sez. III pen., 11.02.2010, n. 14828; Cass., sez. III pen., 07.04.2006, n. 33887; Cass., sez. III pen., 21.10.2004, n. 46746).

Nello specifico:

FADOC che agisce insieme al CODACONS persegue dunque anche le specifiche finalità statutarie di quest'ultima - essa ha carattere volontario, non ha scopo di lucro ed ha quale sua finalità "garantire i diritti e tutela una migliore qualità della vita".

E nello specifico: "L'Associazione ha come scopo esclusivo statutario la tutela dei consumatori e degli utenti attraverso un'azione che garantisca i diritti e una migliore qualità della vita."

In particolare l'Associazione intende perseguire, tra gli altri, i seguenti scopi ed obiettivi:

- a) "coagulare i reali interessi dei consumatori e degli utenti in modo da porci come valido interlocutore in un'azione di stimolo verso le istituzioni nazionali ed internazionali e di tutte quelle forze economiche, sociali, politiche e finanziarie che operano nel settore del consumo e dei servizi";
 - b) "tutelare e difendere l'interesse individuale e collettivo ad una informazione trasparente, corretta ed obiettiva e ad una certificazione in ordine alla qualità e sicurezza dei prodotti, beni e servizi";
 - c) intraprendere azioni di protezione e conservazione dell'ambiente, di azioni volte a favorire uno sviluppo sostenibile ed etico, l'utilizzo e l'incremento di prodotti eco-compatibili e a risparmio energetico, il razionale sfruttamento del territorio e delle risorse naturali e vigilare sugli effetti dello sviluppo tecnologico nei processi produttivi e sull'impatto ambientale;
 - d) perseguire attività finalizzate alla tutela della salute delle persone e alla riduzione o eliminazione di fattori nocivi per la salute, promuovere ogni azione volta a tutelare ed a certificare la salubrità dell'habitat, anche in rapporto al benessere psico-fisico individuale e collettivo e vigilare sulla gestione dei servizi socio-sanitari pubblici e privati/conventionati e dei servizi farmaceutici;
 - e) tutelare i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori, risparmiatori, piccoli azionisti ed utenti, nei confronti di qualsiasi soggetto, favorendo procedimenti di conciliazione paritetica secondo i protocolli sottoscritti, e/o azioni giudiziarie o intervenendo in giudizi civili e penali, attraverso la costituzione di parte civile, per il risarcimento del danno derivante dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall'Associazione e in generale agendo per la difesa dei diritti riconosciuti dalla legge 281/1998 e successive modifiche ed integrazioni.
- L'Associazione condivide inoltre con il CODACONS la medesima natura, funzione e finalità ed a suffragio di entrambe possono quindi essere richiamati tutti i riconoscimenti e provvedimenti favorevoli emessi a favore del Codacans.

PREMESSO CHE

La cronaca in questi giorni sta registrando numerosi commenti, malumori, e lamentele circa il mutamento di destinazione della principale e storica Piazza di Vibo Valentia, Piazza Municipio.

Nello specifico, recentemente, a seguito di lavori di apposizione della segnaletica orizzontale, la piazza che, per anni, è stata destinata al passeggio, ovvero ad area pedonale con apertura al traffico nelle sole ore di apertura e chiusura delle scuole, oggi, si caratterizza dall'essere una strada con adiacenti parcheggi.

A titolo esemplificativo, si riporta il contenuto di un articolo pubblicato da Zoom24 "Vibo, piazza Municipio: sogni il "salotto" ma trovi un...parcheggio" in cui tra l'altro, si evidenzia come "la scelta di piazza Municipio trasformata in parcheggio avviene poi in una città dove anche altre piazze sono state trasformate in improponibili aree di sosta: da piazza Diaz a piazza San Leoluca per finire a largo Conservatorio nei pressi della Chiesa di San Giuseppe".

Al di là di quella che è la cronaca, costituisce un dato empirico inconfutabile quello relativo alle recenti modifiche delle destinazioni delle principali piazze di Vibo Valentia.

Se, ad esempio, con riferimento a Piazza San Leoluca, le scriventi associazioni - seppur intervenute (certamente non per demerito delle scriventi) in una fase progettuale (rectius concorsuale) in cui era ormai impossibile qualsivoglia forma di reale partecipazione - hanno da subito contestato come un bando che prevedeva di restituire la Piazza alla Città si sia trasformato in un concorso per il solo

3

refacimento della pavimentazione piazza e delle strade, con riferimento a Piazza Municipio, non è dato (ovvero non è di agevole acquisizione) comprendere l'iter che ha determinato tale modifica. In particolare, molti cittadini, associazioni e utenti lamentano come tale scelta non solo abbia avuto l'effetto di sottrarre alla città un luogo destinato al passeggio (seppur con la previsione di una apertura al traffico nelle ore di apertura e chiusura delle scuole) ma sia tale da ingenerare problemi ulteriori, ad esempio quelli connessi alla sicurezza dei bambini che attraversano una strada che salvo diversa regolamentazione potrebbe essere caratterizzata dagli ordinari limiti di velocità.

Tutto ciò premesso, le scriventi associazioni - nel loro ruolo sopra chiarito, ed in qualità di associazioni attive a livello locale e già più volte coinvolte dalle istituzioni, nonché dal Comune di Vibo Valentia, in tematiche di interesse collettivo - intendono avanzare all'Amministrazione Comunale, e pertanto ci si rivolge a tutti i Soggetti in intestazione, la seguente richiesta di Accesso agli atti, con contestuale istanza in autotutela per rivedere, con forme di reale partecipazione, la scelta in ordine alle Piazze di Vibo Valentia.

Si fa presente, a tal fine, che la destinazione urbanistica di un'area e le sue eventuali modifiche (piazza, parcheggio, strada ...) sono di competenza del Consiglio comunale, per l'impatto che una tale decisione può avere sulla vita cittadina, non potendosi, di certo, ricondurre ad un mero problema di viabilità.

L'esigenza di aprire un'ampia e qualificata discussione sulla destinazione di Piazza Municipio, ma il medesimo discorso riguarda e avrebbe dovuto riguardare le altre piazze, risponde ad una duplice necessità: promuovere la discussione e la definizione di una proposta su uno spazio pubblico per mettere a confronto posizioni, idee, progetti, e quella di affrontare non in maniera occasionale e estemporanea la soluzione di questioni complesse.

Non solo, le problematiche legate alla viabilità, parcheggi, e presenza delle scuole devono necessariamente trovare un momento di approfondimento, laddove con riferimento a Piazza Municipio, ad oggi si riscontrano molteplici problematiche. E segnatamente:

- a) dalla segnaletica orizzontale la zona sembra essere destinata al traffico che, secondo regole generali è regolato dal limite di velocità di 50 Km/h, con la conseguenza che, in assenza di un segnale derogatorio, in quella zona, seppur non più destinata a passeggio (area pedonale) si potrebbero verificare pericoli per l'incolumità degli studenti;
- b) stante il collocamento di piazza Municipio, l'area destinata a parcheggio verrebbe occupata in via preferenziale da dipendenti del Comune, professori, dirigenti, operatori, ed in generale, dai dipendenti delle scuole adiacenti alla piazza (ben tre scuole) nonché da tutti i titolari e dipendenti dei molteplici esercizi commerciali posti in quella zona. Tale circostanza potrebbe avere l'effetto di determinare un vero e proprio affollamento caotico nelle aree di punta, spe-

cie all'orario di uscita degli alunni quando i genitori, non trovando parcheggio si troverebbero costretti a sostare in duplice fila, con ogni più evidente conseguenza in tema di viabilità;

c) un'area che per anni è stata destinata a passeggio e, qualificata quale area pedonale con apertura al traffico nelle ore di entrata e uscita delle scuole, oggi non solo priverebbe della città di un momento fondamentale di aggregazione e di partecipazione politica, stante la vicinanza al Comune, ma andrebbe ad ostacolare proprio la *ratio stessa* dell'originaria previsione quale isola pedonale aperta alle auto solo per favorire gli alunni delle scuole con l'aggravante di prevedere oltre a parcheggi anche una vera e propria strada.

RITENUTO CHE

- con l. 15/05, il comma 2 dell'art. 22 della L.241/90 ribadisce che l'accesso ai documenti amministrativi costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione ed assicurare l'imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali riconosciuti dall'ordinamento Italiano;

- l'accesso è uno strumento attraverso il quale si garantisce il perseguimento dei principi del buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, di cui all'art. 97 Cost. (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 18.12.2009 n. 6545), tanto più, nel caso di specie dove vi è un interesse diretto e concreto di chi per anni ha sempre potuto indicare nelle principali Piazze di Vibo Valentia il luogo di incontro, passeggio e sviluppo sociale, oggi in virtù di provvedimenti non idoneamente pubblicizzati e di cui si chiede copia, vede sostituirsi una strada e/o dei parcheggi;

- peraltro, è *jus receptum* (cfr. ex multis Cons. Stato Sez. IV, 3 febbraio 1996, n. 98) che la categoria dell'"interesse giuridicamente rilevante", per la tutela del quale l'art. 22 l. 7 agosto 1990 n. 241 consente l'accesso ai documenti amministrativi, è più ampia rispetto all'interesse all'impugnazione, caratterizzato dalla attualità e concretezza dell'interesse medesimo. Pertanto, la legittimazione all'accesso è consentita a chiunque possa dimostrare che il provvedimento o gli atti endoprocedimentali hanno dispiegato o siano idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica.

L'accesso documentale richiesto, lungi dal configurarsi atto ispettivo, costituisce un momento fondamentale ed irrinunciabile di partecipazione democratica nella gestione della cosa comune.

Giova a tal fine ricordare che il Tribunale di I grado UE sez. III, n. 233 del 22/03/2011 - Causa T-233/09 (Access Info Europe contro Consiglio dell'Unione europea) ha espressamente riconosciuto che *"il diritto di accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni è collegato alla natura democratica di queste ultime e la circostanza che il medesimo regolamento (regolamento n. 1049/2001) è volto, come emerge dal quarto 'considerando' e dall'art. 1 del medesimo, a conferire al pubblico un diritto di accesso che sia il più ampio possibile, le eccezioni a tale diritto elencate all'art. 4 del regolamento devono essere interpretate e applicate in senso restrittivo (v. sentenza della Corte 18 dicembre 2007, causa C-64/05 P, Svezia/Commissione, Racc. pag. I-11389, punto 66).*

9

Si richiama, poi, Tribunale I grado UE sez. IV 24 maggio 2011 n. 109 secondo il quale "La motivazione di una decisione che nega l'accesso ai documenti deve contenere, quanto meno per ciascuna categoria di documenti in questione, le ragioni specifiche.....La motivazione, inoltre, dev'essere adeguata alla natura dell'atto e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'Istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e da permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo".

Con precipuo riferimento alla posizione del CODACONS si sottolinea come il T.A.R. Roma (Lazio) sez. II, N. 3611 DEL 02/04/2014 "Il diritto di accesso vale sì a tutelare interessi individuali di ampiezza tale da riscontrare solo il limite della giuridicità ma, al contempo, è collegato ad una riforma di fondo dell'Amministrazione, ispirata a principi di democrazia partecipativa, della pubblicità e della trasparenza dell'azione amministrativa, la quale costituisce principio generale inserito a livello comunitario nel più generale diritto all'informazione dei cittadini rispetto all'organizzazione e all'attività soggettivamente amministrativa, quale strumento di prevenzione e contrasto sociale ad abusi ed illegalità. In questo contesto, la nozione di interesse giuridicamente rilevante si configura come il complesso di situazioni soggettive che, più che fornire utilità finali, risultano caratterizzate per il fatto di offrire al titolare dell'interesse poteri di natura procedimentale, volti in senso strumentale alla tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti, che vengano a collidere o comunque ad intersecarsi con l'esercizio di pubbliche funzioni e che travalicano la dimensione della tutela processuale di diritti soggettivi o interessi legittimi, la cui azionabilità diretta prescinde dal preventivo esercizio del diritto di accesso, così come l'esercizio del secondo prescinde dalla prima.

- Il Consiglio di Stato (CDS N. 5560 del 7.12.2015 e Consiglio di Stato, sez. III, 23 giugno 2014, n. 3164), poi, in tema di legittimazione del Codacons in ordine alle cd "strisce blu" ha anche chiarito che "l'Ente esponenziale, oltre che di posizioni giuridiche appartenenti anche a singoli componenti della collettività rappresentata, è titolare di posizioni giuridiche in via esclusiva, cioè di interessi collettivi, riguardo ai quali gode di una posizione giuridica soggettiva riguardo alla quale è titolare di legittimazione ad agire anche se l'atto amministrativo che è in contrasto con essa posizione risulta produttivo di effetti favorevoli per una parte degli appartenenti alla categoria...." specificandosi che aspetti riconducibili alla "generale disciplina del traffico", incidono anche "sulla tutela dell'ambiente" e del patrimonio cittadino, rientrando nell' "ambito di legittimazione conferito al Codacons dal d. lgs. n. 206 del 2005 e dagli artt. 13 e 18 della l. n. 349 del 1986."

- NON SOLO: se la trasparenza è intesa, infatti, come accessibilità totale ed immediata delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, l'odierna istanza è proprio in linea con tale assunto.

Orbene, l'Art. 23 c.1 e 2 e l'art. 25, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 prevedono, evidentemente, l'obbligo di trasparenza in tema di atti dirigenziali (come espressa indicazione delle spese) e di controlli, per cui nella delegata e non auspicata ipotesi in cui a monte del mutamento di destinazione vi sia un atto dirigenziale e non una delibera Consiliare, vige ancor di più l'obbligo di trasparenza.

A tal fine, per poter meglio esercitare i diritti connessi ai fini statutari delle scriventi associazioni e per assolvere ai doveri di trasparenza e partecipazione che competono alle PPAA con la presente si formula

ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI EX ART. 22 E SS. L. 241/90, NONCHE' EX ART. 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 14/3/2013, n. 33, NONCHE' EX ART. 15 TFUE (ex articolo 255 del TCE)

- al fine di conoscere, visionare ed estrarre copia degli atti, provvedimenti, delibere, determinazione ed ogni altro provvedimento amministrativo con il quale è stato deciso il cambio d'uso della piazza Municipio, nonché delle piazze San Leoluca, Piazza Diaz e Largo Conservatorio;
- al fine di conoscere, visionare ed estrarre copia degli atti, provvedimenti, delibere, determinazione ed ogni altro provvedimento amministrativo inerente le gli atti di indirizzo politico e amministrativo in ordine alla Pianificazione urbanistica Comunale;
- al fine di conoscere, visionare ed estrarre copia del Piano Urbanistico Comunale;
- al fine di conoscere, visionare ed estrarre copia degli atti, provvedimenti, delibere, determinazione ed ogni altro provvedimento amministrativo con il quale (se è stato fatto) si è avviata e conclusa una istruttoria finalizzata a contemperare tutti gli interessi giuridici e collettivi in gioco, disponendosi una sorta di preferenza per la mutazione della destinazione originaria di importanti Piazze del Vibonese, e i provvedimenti dai quali si evince l'interesse che è stato ritenuto meritevole di protezione e prevalenza (se ad esempio assicurare i parcheggi alla categoria dei dipendenti degli esercenti commerciali, piuttosto che delle scuole o del comune, ovvero alla possibilità di assicurare parcheggi ai genitore degli alunni)

E, PERTANTO, SI CHIEDE

che venga accolta la qui spiegata istanza di accesso e che, quindi sia consentita, entro e non oltre giorni 30 dal ricevimento della presente, la presa visione ed estrazione di copia, nonché - in via prioritaria - la pubblicazione dei documenti sopra indicati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 del Decreto legislativo 14.03.2013 n° 33, e che quindi, senza che possa essere posta limitazione alcuna, l'Amministrazione, entro trenta giorni, dovrà procedere alla pubblicazione nel sito - ovvero creando un apposito link ispezionabile dall'istante - dei documenti, delle informazioni e/o dei dati richiesti, dando comunicazione agli scriventi/richiedenti dell'avvenuta pubblicazione e indicandone il relativo collegamento ipertestuale.

9

Solo qualora i documenti, l'informazioni o i dati richiesti risultassero già pubblicati, nel rispetto della normativa vigente, l'Amministrazione dovrà indicare agli odierni istanti il relativo collegamento ipertestuale.

E CONTESTUALMENTE SI SOLLECITA LA SPETT.LE AMMINISTRAZIONE

a rivedere le proprie determinazioni, annullando in autotutela gli atti fino ad oggi emessi ed avviando una istruttoria partecipata e condivisa affinché si possa giungere ad una Proposta Consiliare frutto di una discussione partecipata ed estesa alla cittadinanza, al fine di acquisire tutti i pareri, le osservazioni e ogni altro utile elemento per poter al meglio pianificare la destinazione delle Piazze di Vibo Valentia ed al contempo risolvere il problema viabilità e parcheggi.

si porgono cordiali saluti e si offrono in comunicazione i seguenti recapiti:

Ufficio Legale: Via XXV Aprile, 32 Vibo Valentia;

Fax: 0963/301214;

P.E.C.: avv.claudiocricenti@cgml.legalmail.it;

Vibo Valentia, li 04/02/2016

per il CODACONS

per ADOC

Avv. Claudio Cricenti

Avv. Vincenzo Fogliaro

Avv. Paolo Fuduli

